

Determinazione n. 87 del 02/10/25

OGGETTO: Affidamento diretto per noleggio triennale di un firewall con licenze security incluse - CIG B87C017694 - Importo affidamento € 2.124,00.

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA

VISTO l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico degli enti locali" e preso atto della trasformazione del Consorzio Centro di formazione professionale Ticino Malpensa in Azienda speciale consortile CFP Ticino Malpensa a far data dal 01/01/2020 ai sensi del suddetto articolo;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Azienda Speciale CFP Ticino Malpensa;

PREMESSO CHE:

- CFP Ticino Malpensa è ente accreditato presso Regione Lombardia per servizi di istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro;
- CFP Ticino Malpensa garantisce tali servizi sotto forma di azienda speciale consortile di comuni, e in quanto tale è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 13 c. 6, e dell'art. 1 c. 1 lett. e) dell'Allegato I.1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ricorrendo tutti e tre i requisiti previsti dalla norma, e precisamente è soggetto:
 - 1) dotato di capacità giuridica;
 - 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- per quanto sopra indicato CFP Ticino Malpensa è soggetto all'integrale applicazione del Codice dei Contratti Pubblici in vigore D.Lgs 36/2023 e s.m.i. negli affidamenti di servizi e forniture ed eventuali lavori;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti" e s.m.i., e in particolare:

- i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura, di cui all'art. 3 "*Principio dell'accesso al mercato*";
- l'art. 13 "*Ambito di applicazione*";
- l'art. 48 "*Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";

- l'art. 50 c. 1 lett. b), ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 52 c. 1: *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;
- l'art. 21 *"Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici"*, e in particolare il c. 2: *"Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22"*;
- l'art. 25 c. 3: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"*;
- l'art. 49 *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;
- l'art. 17 c. 2, in merito all'atto di azione della decisione di contrarre: *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 18 c. 1, secondo cui *"In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*;

VISTI altresì:

- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004, all'art. 26 *"Acquisto di beni e servizi"*, e in particolare il comma 3: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...)"*;
- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/06/2025, con cui *"è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per:*
 - o gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
 - o per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022

in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza".

CONSIDERATO CHE:

- in data 02/10/2025 scade il contratto di noleggio dell'attuale firewall Watchguard T40 con servizi security inclusi;
- si rende necessario sostituire questo dispositivo con un modello più commisurato all'entità delle attività e delle connessioni del Centro, che negli ultimi anni sono notevolmente cresciute;
- CFP ha valutato che per le proprie esigenze il noleggio rappresenta una miglior soluzione rispetto all'acquisto poiché:
 - comprende l'assistenza per tutta la durata del contratto, necessaria poiché CFP non ha al proprio interno una figura in grado di gestire un firewall;
 - comprende tutti gli aggiornamenti e i servizi di sicurezza aggiuntivi, necessari per garantire la sicurezza della rete;
 - consente un esborso diluito nel tempo;
 - consente di modificare nel tempo il dimensionamento del dispositivo in base al numero di utenti che accedono alla rete;
 - consente di sostituire il dispositivo con un modello di ultima generazione dopo pochi anni, senza essere legati da un investimento importante;
- per le valutazioni sopra indicate, in aggiunta al fatto che più lungo è il noleggio minori sono i costi complessivi, si è valutato che la soluzione più adatta alle esigenze di CFP sia un noleggio triennale;

ACCERTATO CHE:

- attualmente non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura in oggetto, come attestato dall'allegato file "Lotti attivi e massimale disponibile" di CONSIP aggiornato al 31/07/2025;
- attualmente non sono attive convenzioni ARIA per la fornitura in oggetto, come attestato dall'allegata stampa della pagina web del sito <http://www.ariaspa.it>;
- pertanto si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto in oggetto;

VALUTATO CHE il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. risponde all'esigenza di tempestività dell'affidamento e di proporzionalità tra il fine dell'amministrazione e i mezzi utilizzati per realizzarlo;

DATO ATTO CHE:

- al fine di procedere all'affidamento del contratto di cui sopra si è richiesto preventivo all'operatore COMPUTER TIME SRL;
- CFP è già in possesso della seguente documentazione in corso di validità relativa al suddetto operatore:

- autocertificazione in merito al possesso dei requisiti generali per l'affidamento di contratti pubblici (artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex art. 26 D.Lgs. 81/2008);
- in aggiunta è stato richiesto al fornitore di inviare visura in corso di validità per certificare l'idoneità professionale;
- COMPUTER TIME SRL ha inviato preventivo n. ID0761 del 12/09/2025 per noleggio triennale di un Firewall Watchguard T14X con servizi security inclusi, al costo di € 59,00 oltre IVA 22% al mese, per un importo complessivo nel triennio di € 2.124,00 oltre IVA 22% (totale € 2.591,28);
- al fine di procedere all'affidamento del contratto di cui sopra si è quindi selezionato l'operatore COMPUTER TIME SRL in via diretta poiché:
 - l'importo è considerato congruo tenuto conto dei prezzi di mercato per forniture analoghe, considerando anche che il fornitore ha mantenuto lo stesso canone del contratto precedente, per un dispositivo dalle prestazioni superiori;
 - l'operatore è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - dalla documentazione in possesso non risultano motivi di esclusione;
- l'affidamento avviene in deroga al principio di rotazione come da art. 49 c. 6 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: *"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;
- l'importo complessivo di spesa relativo al contratto in oggetto si stima quindi pari a € 2.124,00 oltre IVA 22% (totale € 2.591,28), da imputare ai bilanci degli anni di competenza come segue:

anno 2025: 4.A.06 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI HARDWARE € 215,94
anno 2026: 4.A.06 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI HARDWARE € 863,76
anno 2027: 4.A.06 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI HARDWARE € 863,76;
anno 2028: 4.A.06 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI HARDWARE € 647,82;
- sono state espletate positivamente alcune verifiche di legge preliminari (regolarità del DURC, assenza di annotazioni nel casellario ANAC, assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse tramite estratto dal registro imprese);

DETERMINA

- di approvare l'aggiudicazione del contratto in oggetto a COMPUTER TIME SRL, C.F. 02214160125 con sede a GALLARATE in VIA XX SETTEMBRE 4 per l'importo di € 2.124,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 2.591,28, da liquidare in regime di IVA split payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR n. 633/1972, con la riserva che qualora in conseguenza della verifica dei requisiti ex art. 52 c. 1 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. non sia confermato il possesso dei requisiti generali, ed eventualmente speciali, dichiarati, questa

Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione stessa per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- di imputare il costo dell'affidamento ai bilanci degli anni di competenza come segue:
anno 2025: 4.A.06 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI HARDWARE € 215,94
anno 2026: 4.A.06 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI HARDWARE € 863,76
anno 2027: 4.A.06 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI HARDWARE € 863,76;
anno 2028: 4.A.06 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI HARDWARE € 647,82;
- di chiarire che l'Iva indetraibile è determinata sulla base di percentuale di indetraibilità applicata in via provvisoria nel corrente anno e che la stessa dovrà essere oggetto di conguaglio in relazione alla percentuale definitiva da quantificarsi a posteriori secondo le vigenti disposizioni;
- di dare atto che la spesa sarà liquidata con atti appositi della sottoscritta;
- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i contributi previsti nel Bilancio di Previsione 2025 e nel Bilancio Pluriennale di Previsione 2025-2027 approvati con delibera A.C. n. 03 del 11 dicembre 2024, e che la copertura finanziaria relativa all'anno 2028 verrà inserita nei futuri Bilanci di Previsione e Bilanci Pluriennali di previsione relativamente all'anno di interesse;
- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., alla presente procedura di affidamento è attribuito il codice CIG B87C017694;
- di disporre l'immediata esecuzione della presente determinazione, tramite ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA;
- di nominare se stessa quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non sussistendo situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di allegare alla presente determinazione il documento "Lotti attivi e massimale disponibile" di CONSIP aggiornato al 31/07/2025, l'elenco delle convenzioni Aria su cui CFP è abilitato ad operare aggiornato al 30/09/2025, il preventivo di COMPUTER TIME SRL e la scheda prodotto su MEPA;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto e del link alla BDNCP relativo alla procedura in oggetto nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito di CFP Ticino Malpensa, come previsto dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 modificata con Delibera n. 601 del 19/12/2023.

LA DIRIGENTE DEL CFP TICINO MALPENSA

Dott.ssa Paola Cerutti

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.